



Ambasciata d'Italia
Colombo

Allegato n. 6: modello del contratto.

CONTRATTO

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA

Ai fini di questo contratto, sono adottate le seguenti definizioni:

Per "VISTO" si intende il visto d'ingresso individuale in Italia.

Per "UFFICIO" si intende l'Ufficio Visti o la sezione Visti della Rappresentanza d'Italia in Sri Lanka e nelle Maldive.

Per "AGGIUDICATARIO" si intende l'operatore economico, individuato mediante apposita procedura selettiva, parte di un contratto di prestazione dei servizi in regime di esternalizzazione.

Per "MINISTERO" si intende il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana.

Per "UTENTE" si intende il pubblico fruitore dei servizi forniti dall'aggiudicatario.

tra l'Ambasciata d'Italia a Colombo e l'aggiudicatario per l'affidamento in esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il periodo....

L'anno duemila..., addì del mese di in....., nella sede dell'Ambasciata d'Italia a Colombo (qui di seguito definita Ambasciata)

PREMESSO

- che l'Ambasciata, per il rilascio dei visti d'ingresso per l'Italia ha ritenuto di individuare un Aggiudicatario di comprovata esperienza nel settore, per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso individuali;

- che per la necessità di cui sopra è stata esperita una gara (bando di gara in allegato) nell'ambito della quale l'Aggiudicatario in epigrafe è stato individuato quale migliore offerente sul piano economico/qualitativo;

TUTTO CIO' PREMESSO

per la stipula del presente contratto si sono personalmente riuniti;

da una parte

l'Ambasciatore Rita Giuliana Mannella

e dall'altra

ilnato a rappresentate legale
dell'Aggiudicatario avente sede legale
in..... i quali,

mentre confermano e ratificano quanto sopra, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il (di seguito denominato l'Aggiudicatario) con il presente contratto si obbliga nei confronti dell'Ufficio a svolgere tutte le attività inerenti ai servizi di cui in epigrafe, secondo quanto previsto dall'offerta tecnico/economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara (compreso l'allegato relativo alle localizzazioni dei locali e loro layout), dal capitolato tecnico depositato presso gli uffici dell'Ambasciata/Consolato e dagli altri documenti di gara, la cui consultazione è stata consentita agli interessati, tutti allegati al presente contratto del quale costituiscono parte integrante.

Le parti convengono che l'ubicazione dei locali da adibire a centro visti dovrà essere:

.....

L'Aggiudicatario si impegna ad allestire i locali ispirandosi al decoro e al prestigio, facendo ricorso, ove possibile, anche a materiali che ricordino lo stile e la cultura italiana, d'intesa con la Sede.

L'Aggiudicatario si impegna a permettere l'utilizzazione dei locali anche per attività di promozione turistica dei flussi verso l'Italia, ove richiesto dall'Ambasciata.

ART. 2

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il più assoluto riserbo sui fatti e le informazioni di cui possa venire a conoscenza in ragione dei compiti indicati al precedente art. 1.

L'Aggiudicatario si impegna a trattare i dati personali degli Utenti nel rispetto del D.Lvo 196/2003 e dell'Allegato X al Regolamento (CE) n. 810/2009.

Qualsiasi rapporto o documento prodotto nell'esercizio delle suddette prestazioni non potrà essere divulgato, o comunque portato a conoscenza di terzi, o impiegato senza la previa autorizzazione dell'Ufficio.

Tale impegno sussisterà anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario si impegna a non ostacolare le verifiche e i controlli a campione che l'Ufficio effettua nei locali del fornitore esterno di servizi ai sensi del Codice Visti (Regolamento (CE) n.810/2009).

L'Aggiudicatario è obbligato a trattare i dati forniti dagli utenti nel rispetto del D.Lvo 196/2003 e dell'Allegato X al Regolamento (CE) n. 810/2009.

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire agli utenti l'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché ogni utile indicazione in ordine all'esercizio dei diritti di cui sono titolari a norma dell'art. 7 del medesimo decreto.

In merito alla protezione dei dati personali, l'aggiudicatario:

- a) impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o soppressi senza autorizzazione, soprattutto durante la trasmissione alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente;
- b) trasmette i dati per via elettronica in forma cifrata;
- c) trasmette i dati il più presto possibile, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;
- d) sopprime immediatamente i dati dopo la loro trasmissione e provvede affinché gli unici dati che possono essere conservati siano il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di passaporto fino alla restituzione del passaporto al richiedente, se del caso;
- e) mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati alla Rappresentanza diplomatica o consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;
- f) tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o degli Stati membri interessati;
- g) applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/46/CE;
- h) fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento VIS.

ART. 3

Le parti convengono che nessun rapporto di impiego tra l'Ufficio e i dipendenti dell'Aggiudicatario può instaurarsi in virtù di quanto previsto dal presente contratto, o di qualsiasi attività posta in essere in adempimento di esso.

L'Aggiudicatario si impegna ad adibire al servizio personale senza precedenti penali, adeguatamente formato, anche dal punto di vista linguistico, nel pieno rispetto della normativa internazionale in materia di lavoro, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, come codificati dalla Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

Tra il personale in servizio è sempre presente almeno un'unità ogni cinque che abbia un sufficiente grado di conoscenza della lingua italiana.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Ufficio le generalità degli addetti al servizio al momento dell'assunzione.

L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, individua, tra gli addetti più qualificati, un soggetto, possibilmente di nazionalità italiana e/o che parli la lingua italiana, che operi quale referente del servizio nei confronti dell'Ufficio, e che abbia il gradimento di quest'ultimo. Qualora venga meno il rapporto fiduciario, l'Ufficio può insindacabilmente chiederne la sostituzione. L'eventuale inerzia al riguardo costituisce inadempimento essenziale.

L'Ufficio, inoltre, qualora riscontrasse che l'addetto indicato come soggetto in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua italiana, non dimostri un livello di conoscenza adeguato all'espletamento del servizio, può richiederne la sostituzione.

L'Aggiudicatario rinuncia ad ogni pretesa economica nei confronti dell'Ufficio per gli investimenti, per la messa in opera dei centri visti e per l'adempimento del presente Contratto.

L'Ufficio non è responsabile per eventuali modifiche all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 1806/2018 che determinino la riduzione del volume delle domande di Visto.

L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilità penale e civile per i danni a cose o persone derivante dall'adempimento del presente Contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga a risarcire ogni danno causato a cose o persone dell'Ufficio per colpa e per dolo derivante dall'adempimento del presente Contratto. Nessuna azione dolosa o colposa dell'Ufficio può fondare richieste di risarcimento da parte dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento avanzate da parte dell'utenza del centro visti nel corso di eventuali contenziosi tra l'Aggiudicatario e l'utenza stessa.

ART. 4

La durata del presente contratto è di 4 anni dalal.....

Su richiesta dell'Ufficio, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare i servizi in oggetto, alle stesse condizioni qui regolate, anche dopo il termine del contratto, per un periodo massimo di 180 giorni.

ART. 5

Quale corrispettivo delle prestazioni effettuate, l'Aggiudicatario percepirà direttamente dall'utenza gli oneri richiesti in sede di gara pari a..... per i visti individuali, come da offerta presentata in sede di gara.

L'Aggiudicatario provvede, per conto dell'Ufficio, all'incasso delle tariffe consolari dovute e le versa all'Ufficio.

In ordine alla riscossione delle stesse l'Aggiudicatario incassa l'importo stabilito per ogni visto dalla tariffa consolare all'atto di presentazione della domanda, maggiorato del costo proposto in sede di gara, e provvede al versamento settimanale all'Ufficio della suddetta tariffa, in base al numero di visti rilasciati, secondo le seguenti modalità:

[bonifico bancario sul conto corrente della Sede in essere presso..... numero.....]

L'Aggiudicatario è responsabile per il ritardo del versamento e sottoposto alla penale indicata all'art. 10 del capitolato. L'Aggiudicatario dovrà permettere l'utilizzo di carte di credito e di debito

A partire dal secondo anno di durata della concessione, può essere stabilita una riduzione del costo del servizio in relazione ad un eventuale incremento dei visti rilasciati rispetto all'anno precedente. Non è previsto un adeguamento del costo del servizio in aumento per tutta la durata del contratto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, il costo dei servizi connessi ad una richiesta di visto non può comunque superare, in totale, la metà dei diritti amministrativi dovuti all'Ufficio.

Eventuali servizi aggiuntivi ancillari (es. traduzioni, fototessere, fotocopie, servizi assicurativi, servizio cosiddetto VIP) offerti alla generalità dell'utenza potranno essere direttamente riscossi dall'Aggiudicatario e non sono computabili nel calcolo dei sopramenzionati limiti.

Tali servizi, insieme alle relative tariffe, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio ed essere resi noti all'utenza attraverso apposita cartellonistica, che evidenzia come non si tratti di servizi amministrativi dovuti per il servizio dei visti.

L'Aggiudicatario riconosce che ai sensi della normativa europea i richiedenti visti possono presentare domanda di visto direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare.

ART. 6

L'Aggiudicatario non può cedere a terzi il presente contratto senza il previo consenso espresso dell'Ufficio. L'Ufficio potrà esprimere parere favorevole solo in caso di verifica positiva del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo al cessionario. In caso di cessione, il cedente (l'Aggiudicatario) è responsabile in solido delle obbligazioni del cessionario e risponde nei confronti dell'Ufficio dell'eventuale inadempimento di quest'ultimo.

Nel caso di ricorso a forme di avvalimento, l'Aggiudicatario non potrà procedere a sostituire i partner coinvolti senza che l'Ufficio abbia previamente e formalmente espresso il proprio consenso.

ART. 7

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile italiano per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del codice civile italiano, le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto senza previo consenso dell'Ufficio;
- modifica intervenuta nei soggetti coinvolti di eventuali accordi di avvalimento senza previo consenso dell'Ufficio;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali, tali da compromettere l'obiettivo di aumentare l'offerta di visti.
- mancato adempimento e rimedio da parte dell'Aggiudicatario, entro sei mesi dalla firma del presente Contratto, in conseguenza di contestazioni scritte dell'Ufficio, in merito a deficienze,

difformità e/o irregolarità avuto riguardo agli impegni assunti dall'Aggiudicatario nell'offerta tecnico/economica (compreso l'allegato relativo alle localizzazioni dei locali e loro *layout*) presentata per la partecipazione alla gara ed, in particolare, avuto riguardo alla localizzazione dei locali da adibire a centri visti, così come individuati al precedente Art. 1;

- mancato rispetto di impegni e standard nell'erogazione del servizio previsti nel Capitolato tecnico (allegato al presente contratto);
- mancata o intempestiva sostituzione del referente ove richiesto dall'Ufficio;
- manifestazione per iscritto, da parte dell'Ufficio, di lamentele per disservizi in numero superiore a dieci nell'arco di un anno solare.
- contestazione all'Aggiudicatario da parte dell'Ufficio di abuso nella prestazione del servizio, con particolare riferimento alla prenotazione dell'appuntamento e all'accesso delle persone presso i locali dell'Aggiudicatario.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Ufficio in forma di lettera raccomandata o altro idoneo sistema di comunicazione, in base alle leggi italiane.

La risoluzione del contratto non esclude l'azione di risarcimento per danni, da parte dell'Ufficio. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ufficio il diritto di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento.

ART. 9

Le parti riconoscono espressamente che il presente contratto è disciplinato, salvo dove diversamente disposto, dalla legge italiana e sottoposto alle clausole di immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

In caso di controversia tra le parti il foro competente è il Tribunale di Roma.

La sottoscrizione del contratto obbliga l'Aggiudicatario sin dalla stipula, mentre il vincolo diverrà efficace per l'Ufficio soltanto dopo l'approvazione, ed esperite le procedure di controllo secondo le norme della legge italiana.

ART. 10

L'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio in..... via.....
n.....

ART. 11

Il presente atto, scritto con mezzo informatico, consta di fogli..... di carta bianca siglati in ogni pagina da entrambe le parti.

Per l'Ambasciata

Per

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le Parti espressamente approvano e sottoscrivono le seguenti clausole:

- Art. 9 (legge applicabile e foro competente).

Per l'Ambasciata

Per